



REGOLAMENTO DEL GRUPPO DEL SENATO

(13 dicembre 2006)

Art. 1

(Costituzione del Gruppo)

1. Il Gruppo de L'Ulivo è costituito dai Senatori che vi hanno aderito a norma dell'articolo 14 del Regolamento del Senato.
2. Le ammissioni di altri Senatori sono deliberate a maggioranza assoluta dal Direttivo del Gruppo.

Art. 2

(Principi di funzionamento del Gruppo)

1. Il Gruppo riconosce e valorizza il pluralismo interno nella convinzione che il continuo confronto tra ispirazioni diverse sia fattore di arricchimento del comune progetto politico.
2. Il Gruppo stabilisce rapporti di cooperazione e partecipazione con associazioni, centri di ricerca e movimenti e promuove forme di consultazione diretta dei cittadini. Il Gruppo favorisce inoltre l'istituzione di forme di collegamento dei propri Senatori con le realtà territoriali di cui sono espressione elettorale.
3. Il Gruppo riconosce e garantisce la libertà di coscienza dei Senatori, con particolare riferimento alla incidenza delle convinzioni etiche o religiose dei singoli nella sfera delle decisioni politiche. Esso promuove, anche su questi temi, il confronto tra le diverse sensibilità e la ricerca di orientamenti comuni.
4. L'Assemblea è l'organo di elaborazione e di decisione degli indirizzi politici generali del Gruppo e delle questioni di preminente importanza politica.
5. Su questioni che riguardano i principi fondamentali della Costituzione repubblicana e le convinzioni etiche di ciascuno, i singoli Senatori possono votare in modo difforme dalle deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo ed esprimere eventuali posizioni dissenzianti nell'Assemblea del Senato a titolo personale, previa informazione al Presidente o ai Vice Presidenti del Gruppo.

6. I Senatori del Gruppo hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea, delle Commissioni, delle Giunte e di prendere parte alle relative votazioni. Le assenze devono essere autorizzate dal Segretario d'Aula e, se ingiustificate e reiterate, sanzionate dal Direttivo.

Art. 3 **(Organi del Gruppo)**

1. Gli organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Direttivo.

2. Il Presidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza, del Direttivo e i Revisori dei Conti sono eletti all'inizio della legislatura. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Gli organi ricostituiti dopo il primo biennio durano in carica fino alla fine della legislatura.

Art. 4 **(Assemblea)**

1. L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti del Direttivo, i Segretari, il Tesoriere e i Revisori dei conti;
- b) delibera sulle questioni relative alla linea politica e all'azione parlamentare del Gruppo, nonché sulle questioni generali attinenti all'organizzazione;
- c) su proposta del Direttivo, approva annualmente il bilancio preventivo delle spese e quello consuntivo.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero, obbligatoriamente, su deliberazione del Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei componenti del Gruppo. In tali

casi, la richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea non oltre il quinto giorno dal ricevimento della richiesta.

4. L'Assemblea delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti, computando tra questi anche gli astenuti. Quando le deliberazioni riguardano materie eticamente sensibili o di particolare rilievo ai fini dell'attuazione dei principi costituzionali, su richiesta di almeno un quinto dei componenti del Gruppo, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Il voto è sempre segreto quando riguarda persone, ovvero se ne fa richiesta almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.

Art. 5 **(Presidente)**

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo, tra i candidati proposti da almeno un decimo dei componenti del Gruppo.

2. Ove dopo il terzo scrutinio nessuno dei candidati abbia raggiunto il previsto *quorum* dei due terzi, si procede, entro i successivi otto giorni, al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le prime tre votazioni si svolgono consecutivamente.

3. Il Presidente rappresenta il Gruppo, convoca e presiede l'Assemblea, il Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, svolge tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento del Senato ed informa periodicamente l'Assemblea delle attività svolte e delle iniziative adottate.

Art. 6 **(Ufficio di Presidenza)**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da: il Presidente, il Vice Presidente vicario, il Vice Presidente, il Tesoriere ed i Segretari.

2. I Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Segretari sono eletti a scrutinio segreto, con votazioni per schede. Ciascun componente del Gruppo scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. Per la validità della elezione è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo.

3. Possono essere invitati alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenendo conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati.

4. L'Ufficio di Presidenza, che delibera all'unanimità, coordina l'attività del Gruppo; designa i Senatori per gli interventi nell'Assemblea del Senato a nome del Gruppo nei dibattiti politicamente più rilevanti; promuove la più ampia collaborazione con gli altri Gruppi che condividono le posizioni parlamentari de l'Ulivo; cura i rapporti con gli altri Gruppi parlamentari del Senato; mantiene un costante collegamento con il Gruppo de l'Ulivo della Camera dei Deputati.

5. Tra i Segretari, stabiliti nel numero di tre, il Presidente individua il Segretario d'Aula.

Art. 7 **(Direttivo)**

1. Il Direttivo è costituito dai componenti dell'Ufficio di Presidenza e da 12 Senatori appartenenti al Gruppo. Il numero può essere modificato dall'Assemblea, con voto palese a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2. Il Presidente e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza fanno parte di diritto del Direttivo.

3. I componenti non di diritto del Direttivo sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con voto limitato a quattro per ciascun votante. Può essere votato ciascun componente del Gruppo. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, fermo restando che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento dei componenti del Direttivo.

4. Possono essere invitati alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenuto conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati.

5. Il Direttivo elabora i programmi generali del Gruppo e le relazioni sulla attività svolta; propone alla Assemblea, o adotta in caso di urgenza, le iniziative politiche e parlamentari del Gruppo, in conformità con la linea stabilita dalla Assemblea; approva il progetto di bilancio preventivo e di conto consuntivo da presentare alla Assemblea, predisposto dal Tesoriere; designa i Senatori del Gruppo nelle Commissioni permanenti, nelle Giunte e negli altri organismi parlamentari e propone le candidature agli incarichi parlamentari, tenendo conto in tutti i casi delle competenze e preferenze di ciascuno, nonché delle esigenze del Gruppo ed evitando o limitando, per quanto

possibile, il cumulo degli incarichi; svolge le altre funzioni previste dal presente Regolamento. Esso si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.

6. Il Direttivo stabilisce le funzioni e gli ambiti di competenza del Tesoriere.

Art. 8 ***(Responsabili di Commissione)***

1. I Senatori appartenenti al Gruppo, sentito l'Ufficio di Presidenza, designano nelle Commissioni e nelle Giunte di cui fanno parte, i Responsabili del Gruppo.

2. Il Responsabile del Gruppo in Commissione:

- a) mantiene i collegamenti con il Presidente del Gruppo e con i Vice Presidenti;
- b) convoca i Senatori del Gruppo in Commissione per le preliminari intese sull'attività da svolgere e per la individuazione della linea alla quale attenersi nell'esame dei disegni di legge;
- c) coordina l'attività dei Senatori del Gruppo in Commissione, promuovendo la collegialità delle decisioni;
- d) assicura la presenza dei Senatori del Gruppo alle sedute della Commissione.

Art. 9 ***(Revisori dei conti)***

1. I Revisori dei conti, in numero di tre, sono eletti dalla Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza dei votanti, computando tra i voti le schede bianche o nulle, con voto limitato a due.

2. Essi controllano la gestione dei fondi del Gruppo e redigono una relazione sul progetto di bilancio preventivo e di conto consuntivo in occasione della presentazione di tali documenti alla Assemblea per la loro approvazione.

Art. 10 ***(Sanzioni)***

1. Il Direttivo, su proposta del Presidente, in caso assenze ingiustificate e reiterate o per gravi violazioni del presente Regolamento può assumere i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo orale;
- b) richiamo scritto;

c) sospensione, fino a dieci giorni, dalle cariche interne al Gruppo o dalla partecipazione all'Assemblea del Gruppo;

d) esclusione dal Gruppo.

2. Contro le decisioni del Direttivo il Senatore può far ricorso all'Assemblea.

Art. 11 ***(Modificazioni del Regolamento)***

1. Il Regolamento può essere modificato soltanto con deliberazione della Assemblea assunta, con voto palese, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo.

Art. 12 ***(Norme transitorie e finali)***

1. I membri dell'Ufficio di Presidenza eletti o nominati precedentemente all'approvazione del presente Regolamento, rimangono in carica fino al rinnovo biennale di cui all'articolo 3, comma 2.

2. I Senatori eletti nelle liste dei *Democratici di sinistra*, di *Democrazia è libertà - La Margherita*, di *L'Ulivo* e di *L'Unione SVP* che abbiano aderito ad un Gruppo diverso da quello de *L'Ulivo*, in base ad una scelta concordata con la Presidenza del Gruppo, partecipano, a pieno titolo, per la durata della XV legislatura, alle attività ed alle assemblee del Gruppo, con diritto di voto.